# **L'Omicidio Omissivo del Convivente a Titolo di Dolo Eventuale: Analisi Dogmatica e Giurisprudenziale**

**Sommario Esecutivo**

Il presente rapporto analizza in modo esaustivo la configurabilità, nell'ordinamento penale italiano, dell'omicidio volontario del convivente commesso mediante omissione e sorretto da dolo eventuale, con particolare riferimento all'applicazione delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 572, 576 e 577 del codice penale. L'analisi conferma l'esistenza di tali fattispecie nella prassi giurisprudenziale, evidenziando tuttavia come la loro architettura giuridica sia eccezionalmente complessa e al centro di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. I punti nevralgici della questione risiedono, da un lato, nell'identificazione di una "posizione di garanzia" in capo al convivente, un concetto che la giurisprudenza ha progressivamente dilatato oltre le fonti formali per includere doveri di fatto scaturenti dalla comunanza di vita e dall'assunzione volontaria della gestione del rischio; dall'altro, nella difficile prova del "dolo eventuale", la cui sussistenza viene accertata attraverso un complesso procedimento inferenziale basato su indicatori sintomatici. Il rapporto esamina in dettaglio i precedenti giurisprudenziali più significativi, tra cui i casi "Vannini" e "Pifferi", che illustrano le diverse modalità di applicazione di tali principi. Infine, si analizza l'evoluzione normativa relativa alle aggravanti, con particolare attenzione alla recente inclusione della "relazione affettiva" nell'alveo dell'articolo 577 c.p. ad opera della legge c.d. "Codice Rosso", che ha parzialmente risolto la storica disparità di trattamento sanzionatorio tra coniuge e convivente, pur lasciando aperti delicati problemi interpretativi.

## **Sezione 1: La Struttura del Reato Omissivo Improprio nel Contesto Familiare**

### **1.1. Il Principio di Equivalenza Causale: L'Art. 40, cpv., c.p.**

Il fondamento della responsabilità penale per un evento cagionato tramite un'inerzia risiede nell'articolo 40, capoverso, del codice penale, il quale sancisce una clausola di equivalenza di portata generale: "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".1 Tale disposizione non istituisce nuove figure di reato, ma opera come meccanismo di estensione della punibilità, consentendo di applicare le fattispecie commissive di parte speciale (come l'omicidio previsto dall'art. 575 c.p.) anche a condotte omissive. Si tratta, come efficacemente affermato in dottrina e giurisprudenza, di una norma che "'raddoppia' le ipotesi di reato", creando una serie speculare di fattispecie incriminatrici omissive accanto a quelle attive.2

Il fulcro del reato omissivo improprio (o commissivo mediante omissione) è il nesso di causalità tra l'omissione e l'evento. Sul piano ontologico-naturalistico, un'omissione, essendo un "nulla", non può essere causa di un evento.3 La causalità omissiva ha, pertanto, natura prettamente normativa e ipotetica. La sua valutazione si basa su un giudizio controfattuale: l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse tenuto la condotta doverosa che da lui ci si attendeva. L'omissione diviene penalmente rilevante non in quanto tale, ma perché si inserisce in un decorso causale già in atto (innescato da forze naturali o da terzi) che il soggetto obbligato non ha interrotto. In questo senso, l'obbligo giuridico di agire non fonda la causalità in sé, ma la tipicità dell'omissione già causalmente rilevante secondo il predetto giudizio ipotetico.4

Questa costruzione dogmatica permette di distinguere nettamente i reati omissivi impropri dai reati omissivi propri. Questi ultimi, come l'omissione di soccorso (art. 593 c.p.), puniscono la mera disobbedienza a un comando di agire imposto dalla legge, a prescindere dal verificarsi di un evento naturalistico, il quale, se presente (come la morte della persona non soccorsa), funge da mera circostanza aggravante.5 Nei reati omissivi impropri, invece, l'evento (ad es. la morte) è elemento costitutivo della fattispecie, e la sua mancata-impedizione viene giuridicamente equiparata al suo cagionamento attivo.4

### **1.2. La Posizione di Garanzia: Identificazione delle Fonti e il Dibattito Dottrinale**

La clausola di equivalenza dell'art. 40, cpv., c.p. non si applica a chiunque. La responsabilità per omesso impedimento sorge unicamente in capo a soggetti che rivestono una specifica "posizione di garanzia".4 Tale posizione consiste in un peculiare potere-dovere giuridico di proteggere un determinato bene giuridico (bene-vita, incolumità personale) da specifiche fonti di pericolo. Non si tratta di un generico dovere di solidarietà, come quello che fonda l'omissione di soccorso e che grava su ogni consociato, ma di un vincolo qualificato che lega il garante al bene da tutelare.4

L'individuazione delle fonti di tale obbligo è da sempre al centro di un acceso dibattito dottrinale, polarizzato tra due principali orientamenti.

* **La Teoria Formale:** Ancorata a una rigorosa interpretazione del principio di legalità e tassatività (art.25Cost.), esige che l'obbligo di impedire l'evento promani da una fonte giuridica formale: la legge (in senso ampio, includendo atti normativi primari e secondari), il contratto (anche *de facto*, come nel caso della baby-sitter o dell'infermiere privato) o un precedente atto illecito o pericoloso (la c.d. *Ingerenz-Theorie* in senso stretto).4 Tale approccio mira a precludere una discrezionalità giudiziaria eccessiva nella creazione di obblighi penalmente sanzionati, che si tradurrebbe in una inammissibile analogia  
  *in malam partem*.
* **La Teoria Sostanziale/Funzionale:** Muovendo da una prospettiva più pragmatica, sostiene che ciò che rileva non è la fonte formale dell'obbligo, ma l'effettiva assunzione di una funzione protettiva o di controllo su una fonte di pericolo.3 Secondo questa visione, la posizione di garanzia sorge in capo a chi, di fatto, ha la signoria su un determinato bene o su un processo causale pericoloso. È l'effettivo "potere impeditivo" a fondare il dovere di agire.3

La giurisprudenza, soprattutto negli ultimi decenni, ha mostrato una chiara preferenza per l'approccio sostanziale, determinando quello che parte della dottrina ha definito un "proliferare incontrollato di soggetti garanti" e la creazione di "garanti omnibus".3 Questa tendenza, spesso motivata

*ex post facto* per rispondere a esigenze di giustizia sostanziale in casi di forte impatto mediatico, è stata oggetto di severe critiche. Si è parlato di una "degiuridificazione" della *Garantenstellung*, in cui l'obbligo di garanzia viene fatto discendere da clausole generali e principi etico-sociali (come la solidarietà o il *neminem laedere*) piuttosto che da precise norme giuridiche, con gravi rischi per la certezza del diritto.8

Questa deriva interpretativa ha generato una notevole frizione tra l'esigenza di legalità e una tendenza "eticizzante" della giurisprudenza, che sembra talvolta orientata a configurare la responsabilità penale per soddisfare un "comune senso di giustizia" 9 piuttosto che per una rigorosa applicazione di norme preesistenti. La conseguenza è un'espansione della responsabilità omissiva che si fonda non più su obblighi giuridici certi, ma su "elementari doveri etico-morali di assistenza e di solidarietà umana" 8, trasformando il giudice in creatore di obblighi penalmente rilevanti.

Un'ulteriore e problematica conseguenza di questa espansione è il paradosso che si viene a creare rispetto al reato di omissione di soccorso. Un soggetto che si imbatte in una persona in pericolo e si allontana senza prestare alcun aiuto risponderà del reato di cui all'art. 593 c.p., punito con pene relativamente miti. Al contrario, un soggetto che, nella medesima situazione, decide di intervenire, anche in modo maldestro o insufficiente, potrebbe vedersi attribuire, proprio in virtù di tale intervento, una posizione di garanzia per "assunzione volontaria" o "presa in carico" del ferito.2 Paradossalmente, chi tenta di aiutare, ma fallisce, rischia una condanna per omicidio omissivo, con pene enormemente più severe rispetto a chi sceglie l'indifferenza totale. Questa distorsione del sistema, evidenziata dalla critica dottrinale più attenta 8, dimostra come l'approccio sostanzialista, se spinto alle sue estreme conseguenze, possa generare risultati irragionevoli e contrari a una logica di proporzionalità sanzionatoria.

### **1.3. La Convivenza *more uxorio* come Fonte di Obblighi di Protezione**

L'applicazione di questi principi al rapporto di convivenza *more uxorio* è particolarmente delicata. Mentre per i coniugi e per i genitori sussistono chiari obblighi di assistenza morale e materiale sanciti dal codice civile (artt. 143, 147 c.c.) e dalla Costituzione (art. 30 Cost.), che costituiscono una solida base formale per la posizione di garanzia 9, per i conviventi di fatto la situazione è più sfumata. Storicamente, la giurisprudenza era restia a riconoscere un obbligo di garanzia in assenza di un vincolo matrimoniale, proprio per non incorrere in un'interpretazione analogica vietata.9

Tuttavia, l'evoluzione sociale e giuridica, culminata con la legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) sulle unioni civili e le convivenze di fatto, ha progressivamente modificato questo quadro. La giurisprudenza, anche antecedente a tale legge, aveva iniziato a riconoscere che una convivenza stabile e duratura, caratterizzata da una comunanza di vita e di affetti e fondata su un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza, potesse di per sé integrare una fonte fattuale di protezione reciproca.10 Questo orientamento fa leva sull'interpretazione degli articoli 2 e 29 della Costituzione, che tutelano i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, inclusa la famiglia di fatto.

In quest'ottica, la convivenza non è più vista come un mero dato anagrafico, ma come la manifestazione di una comunità di vita che genera doveri di solidarietà e protezione assimilabili, nella loro sostanza, a quelli familiari.8 Di conseguenza, si ritiene che sul convivente

*more uxorio* gravi una posizione di garanzia nei confronti del partner, specialmente per la tutela dei beni primari come la vita e l'incolumità fisica. Sebbene la dottrina più rigorosa continui a sollevare dubbi sulla conformità di tale approccio con il principio di tassatività 8, la giurisprudenza appare ormai consolidata nel ritenere che il dovere di assistenza e protezione reciproca tra conviventi sia fonte di un obbligo giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 40, cpv., c.p..10

## **Sezione 2: L'Elemento Soggettivo: La Prova del Dolo Eventuale nell'Inerzia**

### **2.1. Il Confine tra Dolo Eventuale e Colpa Cosciente: Gli Insegnamenti della Sentenza "ThyssenKrupp"**

Una volta stabilita l'esistenza di una posizione di garanzia, l'accertamento della responsabilità per omicidio omissivo richiede la prova dell'elemento soggettivo. La questione si complica enormemente quando l'accusa è di omicidio volontario (art. 575 c.p.) e l'elemento psicologico contestato è il dolo eventuale, la forma più sfumata e controversa di dolo. La sua distinzione dalla colpa cosciente (o con previsione) rappresenta uno dei nodi dogmatici più complessi del diritto penale.

* Nella **colpa cosciente**, l'agente si rappresenta la concreta possibilità che l'evento lesivo si verifichi come conseguenza della sua condotta, ma agisce ugualmente, confidando (per leggerezza, imperizia o sottovalutazione del rischio) che tale evento non si realizzerà.11 L'atteggiamento psicologico è di "rappresentazione senza volontà".13
* Nel **dolo eventuale**, l'agente non solo si rappresenta la possibilità dell'evento, ma ne accetta il rischio, mettendo in conto la sua verificazione pur di non rinunciare alla propria condotta e al fine che si prefigge. L'evento non è l'obiettivo primario, ma il suo accadimento viene accettato come "prezzo" da pagare. La volontà non investe direttamente l'evento, ma l'accettazione del rischio che esso si verifichi.2

La sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel celebre caso "ThyssenKrupp", ha tracciato il discrimine definitivo tra le due figure, superando le incertezze delle precedenti teorie (come quella della probabilità o del consenso).2 Le Sezioni Unite hanno stabilito che per la configurabilità del dolo eventuale non è sufficiente una mera previsione, ma è necessaria una componente volitiva: l'agente deve aver considerato l'evento lesivo come una conseguenza seriamente possibile della sua condotta e, ciononostante, aver deciso di agire "anche a costo di cagionare" tale evento. Il criterio distintivo è quello della "accettazione del rischio", da accertarsi attraverso un rigoroso esame di tutte le circostanze del caso concreto.2

### **2.2. Gli "Indicatori del Dolo" e la Loro Declinazione nelle Condotte Omissive**

Per evitare che l'accertamento del dolo eventuale si risolva in un'arbitraria indagine nell'interiorità dell'agente, la sentenza ThyssenKrupp ha codificato una serie di "indicatori" o "indici sintomatici", elementi fattuali la cui presenza può rivelare l'atteggiamento psicologico di accettazione del rischio.2 Questi indicatori, da valutare congiuntamente, includono:

1. **La lontananza della condotta tenuta da quella doverosa:** maggiore è la deviazione dallo standard di cautela, più è probabile che l'agente abbia agito accettando il rischio.
2. **La personalità e le competenze dell'agente:** un soggetto esperto o con precedenti specifici ha una maggiore capacità di prevedere le conseguenze delle sue azioni.
3. **La durata e la ripetizione della condotta:** una condotta pericolosa protratta nel tempo indica una persistenza nella scelta rischiosa.
4. **La conseguenza negativa già verificatasi in precedenza:** se l'agente ha già sperimentato esiti negativi da condotte simili, la sua perseveranza è un forte indice di accettazione del rischio.
5. **Il fine della condotta e la sua compatibilità con l'evento:** se l'evento lesivo è funzionale o non incompatibile con il fine perseguito dall'agente, è più facile inferire l'accettazione del rischio.
6. **La probabilità di verificazione dell'evento:** l'agente deve essersi rappresentato un alto grado di probabilità o addirittura la certezza che l'evento si sarebbe verificato.
7. **La massima dissimulazione del pericolo:** i tentativi di nascondere o minimizzare la situazione di rischio.
8. **La condotta successiva al fatto:** il comportamento tenuto dopo il verificarsi dell'evento (es. indifferenza, fuga, depistaggio) può essere retrospettivamente indicativo dell'atteggiamento psicologico al momento del fatto.

Applicare questi indicatori a un'omissione è un'operazione di estrema difficoltà, che la dottrina ha definito una *probatio diabolica*.13 A differenza di un'azione positiva (es. un accoltellamento), dove l'intento può essere desunto dalla natura stessa del gesto, nell'inerzia il giudice deve ricostruire un processo mentale complesso partendo da un "non fare". Si tratta di dimostrare che il garante, pur avendo l'obbligo di intervenire, si è rappresentato la morte della vittima come conseguenza altamente probabile della

*propria inazione* e ha accettato questo esito, preferendolo all'adempimento del proprio dovere.14 La sfida è capire se l'omissione derivi da una precisa volontà di "omettere per umiliare" o lasciar morire, oppure da una mera "incuranza non punibile penalmente" o, al più, colposa.14

### **2.3. L'Accettazione del Rischio Mortale: Dal "Non Volere" al "Lasciar Morire"**

Nel contesto dell'omicidio omissivo, l'accettazione del rischio si traduce nel concetto di "lasciar morire".5 L'agente non vuole attivamente la morte del convivente, ma la sua omissione è finalizzata al raggiungimento di un altro scopo (es. evitare conseguenze legali, liberarsi di un peso, proseguire la propria vita senza impedimenti), e la morte della vittima è un effetto collaterale previsto e accettato.

L'elemento che consente di superare la soglia della colpa cosciente e approdare al dolo eventuale è proprio la natura di questa finalità alternativa. Quando l'inerzia del garante non è frutto di semplice negligenza o di una errata valutazione della situazione, ma di una scelta deliberata e strategica volta a perseguire un interesse personale ritenuto prevalente sulla vita della vittima, allora l'omissione assume una connotazione dolosa. La giurisprudenza, in casi emblematici, ha ricostruito questo stato mentale attraverso l'analisi rigorosa degli indicatori: la durata dell'omissione di fronte a un pericolo palese e ingravescente, i tentativi di depistaggio e la fornitura di informazioni false o reticenti ai soccorritori, la palese sproporzione tra il bene sacrificato (la vita) e il fine perseguito. In questi scenari, l'agente non si limita a "sperare che non accada", ma prende una decisione consapevole: sceglie di non agire, e così facendo, sceglie di lasciare che la morte faccia il suo corso, accettandola come parte del proprio calcolo.2 L'inazione cessa di essere una mera passività e diviene una condotta psicologicamente orientata, una vera e propria strategia omissiva.

## **Sezione 3: Analisi dei Precedenti Giurisprudenziali Emblematici**

L'applicazione pratica delle complesse categorie dogmatiche fin qui esaminate emerge con chiarezza dall'analisi di alcuni casi giudiziari che hanno segnato la giurisprudenza recente in materia di omicidio omissivo in ambito familiare.

### **3.1. Il "Caso Vannini": La Dilatazione della Posizione di Garanzia e la Sfida del Dolo Eventuale**

#### **Riepilogo dei Fatti e delle Decisioni Giudiziarie**

La vicenda riguarda la morte del giovane Marco Vannini, avvenuta il 18 maggio 2015 a seguito di un colpo di pistola esploso accidentalmente da Antonio Ciontoli, padre della sua fidanzata, all'interno dell'abitazione della famiglia Ciontoli. Dopo il ferimento, i soccorsi furono allertati con gravissimo ritardo (circa due ore) e con informazioni fuorvianti sulla reale natura della ferita. L'iter processuale è stato lungo e complesso, con sentenze di primo e secondo grado che hanno oscillato tra la qualificazione del fatto come omicidio colposo e omicidio volontario con dolo eventuale. La Corte di Cassazione, con una prima sentenza (n. 9049/2020), ha annullato con rinvio la sentenza d'appello che aveva derubricato il reato a omicidio colposo per Antonio Ciontoli e i suoi familiari, criticando la valutazione sull'elemento soggettivo. Il processo d'appello-bis si è concluso con la condanna di Antonio Ciontoli per omicidio volontario con dolo eventuale e degli altri familiari (la moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina Ciontoli) per concorso anomalo in omicidio volontario. La Corte di Cassazione, con la sentenza definitiva (n. 27905/2021), ha confermato tale impianto.2

#### **La Costruzione della Posizione di Garanzia**

Il punto nodale della vicenda, sul piano della responsabilità omissiva dei familiari, è stata l'individuazione di una posizione di garanzia in capo a tutti i presenti. La Cassazione ha fondato tale obbligo non su una norma specifica, ma su una base fattuale e sostanziale, articolata su due pilastri concorrenti:

1. **L'obbligo derivante dall'ospitalità:** La Corte ha sostenuto che il dovere generale del *neminem laedere* si "concretizzò", nelle specifiche circostanze del caso, in un preciso obbligo di protezione. Essendo Marco Vannini ospite all'interno dell'abitazione, la famiglia Ciontoli era gravata di un dovere di tutela della sua incolumità fisica.5
2. **L'assunzione volontaria della gestione del rischio (*presa in carico*):** Ancor più decisivo è stato il riconoscimento di una posizione di garanzia sorta dalla "assunzione *de facto* delle cure del ferito".2 Nel momento in cui la famiglia Ciontoli, consapevole della gravità della situazione, ha scelto di non allertare immediatamente i soccorsi ma di gestire autonomamente la crisi, ha di fatto assunto volontariamente la responsabilità della vita di Marco Vannini, divenendone garante.2 Hanno preso in carico la gestione sanitaria del ferito, escludendo l'intervento tempestivo di personale qualificato e, così facendo, si sono costituiti garanti del suo bene-vita.

#### **L'Accertamento del Dolo Eventuale**

La condanna di Antonio Ciontoli per omicidio con dolo eventuale è stata fondata sull'applicazione degli indicatori della sentenza ThyssenKrupp. La Cassazione ha ritenuto che Ciontoli, in virtù della sua esperienza militare e della conoscenza delle armi, fosse pienamente consapevole dell'altissima probabilità di un esito mortale derivante da una ferita d'arma da fuoco non trattata. La sua condotta successiva allo sparo – i ritardi, le menzogne agli operatori del 118, la minimizzazione dell'accaduto – non è stata interpretata come un tentativo maldestro di gestire la situazione (colpa cosciente), ma come una lucida strategia finalizzata a un unico scopo: evitare le conseguenze penali per lo sparo, anche a costo di sacrificare la vita di Vannini. L'agente ha quindi accettato il rischio della morte del giovane come conseguenza del suo piano di occultamento della verità.2

#### ***Approfondimento:* La Critica Dottrinale alla "Degiuridificazione" della *Garantenstellung* e il Confronto con l'Omissione di Soccorso**

La sentenza Vannini è stata oggetto di penetranti critiche da parte della dottrina penalistica, che ha ravvisato in essa una pericolosa forzatura dei principi cardine del diritto penale.3 La critica principale si è appuntata sulla "degiuridificazione" della posizione di garanzia, ovvero sull'aver fondato un obbligo penalmente rilevante su basi etico-morali e fattuali (l'ospitalità, la presa in carico) anziché su una chiara fonte normativa, in palese tensione con il principio di legalità e tassatività.8

Inoltre, è stata evidenziata quella che appare come una "insanabile contraddizione": imputare all'autore materiale del ferimento, Antonio Ciontoli, l'omesso impedimento dell'evento morte.8 La logica del reato omissivo improprio presuppone che il garante sia estraneo al processo causale che ha generato il pericolo. O si è autori del fatto o si è garanti che non hanno impedito l'evento: le due qualifiche sono, per la dottrina maggioritaria, logicamente incompatibili.8 Attribuire a Ciontoli una responsabilità omissiva per non aver neutralizzato il pericolo da lui stesso creato è sembrata a molti un'artificiosa costruzione giuridica.

Infine, la scelta di qualificare il fatto come omicidio omissivo ha determinato l'eclissi applicativa del reato di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte (art. 593, comma 3, c.p.), che molti commentatori ritenevano la fattispecie più corretta per inquadrare la condotta dei familiari estranei allo sparo. La Cassazione ha escluso tale qualificazione ritenendo che la condotta degli imputati andasse "ben oltre la mera omissione del soccorso" 9, ma secondo la critica, questa scelta è stata dettata più da un'esigenza di maggiore "retribuzione" sanzionatoria che da un rigoroso inquadramento dogmatico, portando a un'indebita sovrapposizione tra le due figure di reato.8

### **3.2. Il "Caso Pifferi": L'Omicidio Omissivo e la Rappresentazione dell'Evento Mortale**

#### **Riepilogo dei Fatti e della Decisione**

Nel luglio 2022, Alessia Pifferi ha lasciato la propria figlia di soli 18 mesi, Diana, da sola in casa per sei giorni, con a disposizione solo un biberon di latte, per raggiungere il suo compagno in un'altra provincia. Al suo ritorno, la bambina è stata trovata morta per stenti. La Corte d'Assise di Milano, con sentenza del 13 maggio 2024, ha condannato Alessia Pifferi alla pena dell'ergastolo per omicidio volontario pluriaggravato, commesso mediante omissione.17

#### **La Posizione di Garanzia**

A differenza del caso Vannini, nel caso Pifferi l'esistenza di una posizione di garanzia in capo all'imputata è pacifica e incontestabile. Essa discende direttamente dal rapporto di filiazione e dai doveri di cura, mantenimento e assistenza che la legge impone al genitore nei confronti del figlio minore.9 L'omicidio per omissione commesso dal genitore che lascia morire di stenti il proprio figlio è un'ipotesi paradigmatica di applicazione dell'art. 40, cpv., c.p..20

#### **L'Accertamento del Dolo Eventuale**

Il cuore della motivazione della Corte d'Assise di Milano risiede nell'accertamento del dolo. La difesa aveva sostenuto che l'imputata non volesse la morte della figlia, ma avesse agito con colpa, sottovalutando le conseguenze del suo abbandono. La Corte ha respinto questa tesi, qualificando l'elemento soggettivo come dolo eventuale (se non addirittura dolo diretto). I giudici hanno argomentato che l'imputata, abbandonando una bambina così piccola per un periodo così lungo e in condizioni di totale assenza di cure, non poteva non rappresentarsi l'evento morte non come una mera possibilità, ma come una conseguenza altamente probabile, se non certa, della propria condotta. La sua scelta di dare priorità alla propria libertà e alla relazione con il compagno, a fronte di questo rischio altissimo, è stata interpretata come una piena accettazione dell'esito mortale. La Corte ha affermato che Pifferi ha agito "accettando il rischio di cagionare la morte della figlia", perseguendo il suo "obiettivo egoistico" di vivere come una "donna libera".17

#### ***Approfondimento:* Analisi Comparata delle Motivazioni sull'Accertamento del Dolo**

Il confronto tra il caso Vannini e il caso Pifferi offre una prospettiva illuminante su come il dolo eventuale venga accertato in contesti omissivi differenti.

* **Nel caso Vannini**, il dolo è stato ricostruito in una situazione **dinamica e reattiva**. L'omissione non è stata un singolo atto di abbandono, ma una catena di decisioni sbagliate e di menzogne protratte per ore, in reazione a un evento imprevisto (lo sparo). Il dolo è stato inferito dalla finalità dell'omissione (l'occultamento del reato) e dalla gestione attiva del depistaggio.
* **Nel caso Pifferi**, il dolo è stato accertato in una situazione **statica e programmata**. L'omissione è consistita in un unico, prolungato atto di abbandono. Qui, la prova del dolo si è basata sulla macroscopica e oggettiva pericolosità della condotta stessa. La Corte ha ritenuto che la certezza o l'altissima probabilità dell'evento morte fosse talmente palese da rendere inconcepibile una mera "speranza" nella sopravvivenza della bambina. L'accettazione del rischio è stata desunta dalla sproporzione assoluta tra l'azione omessa (accudire la figlia) e il fine perseguito (una settimana di libertà).

Questi due casi, pur approdando alla medesima qualificazione giuridica del dolo, dimostrano la flessibilità degli "indicatori" della sentenza ThyssenKrupp, che possono essere adattati sia a scenari di crisi gestita in modo omissivo, sia a scenari di puro e semplice abbandono.

### **3.3. Il Concorso Omissivo del Convivente nei Maltrattamenti (Cass. Pen. n. 18832/2024)**

Un'ulteriore, fondamentale prospettiva è offerta dalla sentenza della Cassazione n. 18832/2024, che, pur non riguardando un omicidio, definisce con chiarezza la responsabilità omissiva del convivente di fronte ai reati commessi dall'altro partner.15

#### **Fatti e Principio di Diritto**

Nel caso di specie, una madre è stata condannata per concorso omissivo nei reati di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e lesioni personali commessi dal suo compagno convivente ai danni delle figlie minori di lei. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, riaffermando con vigore il principio secondo cui il genitore (o chiunque sia titolare di una posizione di garanzia) ha l'obbligo giuridico, ai sensi dell'art. 40, cpv., c.p., di impedire i reati commessi da un terzo ai danni del soggetto protetto. L'inerzia consapevole di fronte agli abusi equivale a una forma di concorso nel reato.7

#### ***Approfondimento:* L'Obbligo di Intervento e l'Irrilevanza della Soggezione Psicologica**

L'aspetto più innovativo e dirompente della sentenza risiede nel modo in cui la Corte ha affrontato la tesi difensiva, basata sulla presunta condizione di paura e soggezione psicologica della madre nei confronti del compagno violento. La Cassazione ha statuito che tale condizione soggettiva non esclude il dolo omissivo, a meno che non si traduca in una vera e propria causa di forza maggiore o costrizione fisica che renda impossibile agire. I giudici hanno qualificato l'inerzia della madre non come una "paralisi psichica", ma come una "inerzia strategica": una scelta deliberata di non intervenire per non compromettere la propria relazione sentimentale, anche a costo di sacrificare l'integrità fisica e psicologica delle figlie.15

Questo precedente è di capitale importanza. Esso sposta l'asse della valutazione dal piano della vittimizzazione secondaria del partner non violento a quello della sua responsabilità come garante. L'inazione non è più vista come una passiva tolleranza, ma come una condotta attiva per omissione, una scelta che abilita e perpetua l'abuso. Questa interpretazione fornisce uno strumento potentissimo per perseguire la complicità omissiva in contesti di violenza domestica, rafforzando l'idea che l'omissione, in questi casi, è una forma di cooperazione colpevole.

## **Sezione 4: Il Concorso con i Maltrattamenti e il Quadro Sanzionatorio**

L'inquadramento di un omicidio omissivo del convivente nell'alveo del dolo eventuale apre la strada all'applicazione di un regime sanzionatorio di eccezionale severità, che ruota attorno al delitto di maltrattamenti e alle aggravanti specifiche per i reati commessi in ambito familiare.

### **4.1. Il Rapporto tra Maltrattamenti (Art. 572 c.p.) e Omicidio Omissivo**

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall'art. 572 c.p., è un reato abituale, che si perfeziona attraverso la reiterazione di condotte vessatorie, fisiche o psicologiche, idonee a imporre alla vittima un regime di vita mortificante e insostenibile.10 È pacifico in giurisprudenza che tali condotte possano essere anche puramente omissive.14 Si pensi alla sistematica negazione di cure mediche, alla trascuratezza nell'alimentazione e nell'igiene, all'abbandono prolungato di una persona non autosufficiente, o al permettere consapevolmente che la vittima viva in condizioni degradanti.14

Un contesto di maltrattamenti omissivi può costituire il terreno fertile su cui si innesta un successivo omicidio, anch'esso omissivo. La condotta abituale di non curanza, infatti, manifesta un dolo unitario di maltrattare, un'inclinazione della volontà a sottoporre la vittima a sofferenze.22 Quando questa situazione di pericolo cronicizzato sfocia in una crisi acuta (es. un malore grave) e il garante, già avvezzo a omettere le cure, persiste nella sua inerzia, la sua condotta può essere letta non più solo come maltrattamento, ma come omicidio. L'abitualità della noncuranza diventa un potente indicatore della successiva accettazione del rischio di morte: l'agente, che ha sistematicamente ignorato la salute della vittima, di fronte all'estremo pericolo, accetta l'esito letale come sbocco prevedibile e, in ultima analisi, accettato, della sua condotta vessatoria.

### **4.2. L'Applicabilità dell'Aggravante dell'Art. 576, n. 5, c.p.**

L'articolo 576, comma 1, n. 5, c.p. prevede la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti [...] dall'articolo 572".28 Il rapporto tra questa aggravante e l'ipotesi di morte come conseguenza non voluta dei maltrattamenti (prevista dall'ultimo comma dell'art. 572 c.p.) è regolato dall'elemento soggettivo.

* Se la morte è un evento non voluto, meramente colposo, che consegue alla condotta di maltrattamenti, si applica la pena prevista dall'art. 572, ultimo comma (reclusione da 12 a 24 anni).29
* Se, invece, la morte è un evento voluto dall'agente, anche solo a titolo di dolo eventuale, la fattispecie si trasforma. Non si tratta più di "morte come conseguenza di altro delitto", ma di omicidio volontario (art. 575 c.p.), al quale si applica la circostanza aggravante speciale dell'art. 576, n. 5, c.p., con la previsione della pena dell'ergastolo.7

Pertanto, la qualificazione dell'elemento psicologico come dolo eventuale è il grimaldello che dischiude la possibilità della pena perpetua. Nel caso di un convivente lasciato morire per omissione in un contesto di pregressi maltrattamenti (anch'essi omissivi), la prova che l'agente abbia accettato il rischio della morte trasforma il fatto in omicidio volontario aggravato, aprendo la via all'applicazione dell'ergastolo.

### **4.3. L'Aggravante del Rapporto di Parentela (Art. 577 c.p.) e la Figura del Convivente**

L'articolo 577 c.p. prevede un'altra serie di circostanze aggravanti per l'omicidio, che comportano anch'esse la pena dell'ergastolo, basate sulla qualità della vittima e sul suo rapporto con l'agente.32 La norma punisce con il massimo della pena, tra gli altri, l'omicidio commesso contro il "coniuge".33

Per lungo tempo, la giurisprudenza, in ossequio al principio di stretta legalità e al divieto di analogia *in malam partem*, ha costantemente escluso che il termine "coniuge" potesse essere esteso fino a ricomprendere il convivente *more uxorio*.33 Questa interpretazione, sebbene formalmente ineccepibile, creava una palese e socialmente inaccettabile disparità di trattamento: l'omicidio del convivente era punito meno severamente di quello del coniuge, nonostante la sostanza del legame affettivo e della comunanza di vita potesse essere identica.

Questo vuoto di tutela è stato colmato solo di recente, con un intervento diretto del legislatore. La legge n. 69 del 19 luglio 2019 (c.d. "Codice Rosso") ha modificato l'art. 577 c.p., estendendo l'applicazione dell'aggravante anche all'omicidio commesso "contro l'altra parte dell'unione civile ovvero contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con l'autore del fatto". Questa modifica ha finalmente allineato il diritto positivo alla realtà sociale, superando la precedente impostazione formalistica e riconoscendo la rilevanza penale della relazione affettiva stabile come fondamento di una maggiore tutela.17

La tabella seguente illustra l'evoluzione normativa e interpretativa:

| Periodo Normativo | Testo Rilevante dell'Art. 577 c.p. | Applicabilità al Convivente *more uxorio* | Riferimenti Giurisprudenziali/Normativi Chiave |
| --- | --- | --- | --- |
| **Testo originario Codice Rocco (fino al 2019)** | "contro il coniuge" | Esclusa. La giurisprudenza riteneva il termine non estensibile analogicamente. | Cass. Pen. n. 808/2017 33 |
| **Post-Legge Cirinnà n. 76/2016** | Aggiunta della "parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". | Inclusa la parte di un'unione civile. Il convivente *more uxorio* rimaneva escluso. | L. 76/2016 |
| **Post-Codice Rosso L. n. 69/2019** | Aggiunta di "contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con l'autore del fatto". | Pienamente inclusa, a condizione di provare la stabilità della relazione affettiva e della convivenza. | L. 69/2019 32 |

### **4.4. Implicazioni Sanzionatorie: La Commisurazione della Pena e la Previsione dell'Ergastolo**

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, esistono due percorsi principali attraverso cui l'omicidio omissivo del convivente, sorretto da dolo eventuale, può essere punito con l'ergastolo:

1. **Via Art. 576, n. 5, c.p.:** Qualora l'omicidio si inserisca in un contesto di maltrattamenti (art. 572 c.p.), anche omissivi. La prova del dolo eventuale sull'evento morte qualifica il fatto come omicidio volontario e attiva l'aggravante.7
2. **Via Art. 577 c.p. (testo vigente):** Qualora si dimostri che tra l'autore del reato e la vittima sussisteva una "relazione affettiva e stabile convivenza". Questa aggravante opera autonomamente, a prescindere dalla sussistenza di maltrattamenti pregressi.32

È importante notare che la Corte Costituzionale è intervenuta a più riprese sul meccanismo di bilanciamento delle circostanze (art. 69 c.p.), dichiarando l'illegittimità di quelle norme che imponevano un divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti su alcune aggravanti che comportavano l'ergastolo. In particolare, con la sentenza n. 197/2023, ha dichiarato incostituzionale il divieto di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante dei rapporti familiari di cui all'art. 577 c.p., restituendo al giudice la discrezionalità di calibrare la pena in base alle specificità del caso concreto.17 Questo significa che, pur in presenza delle aggravanti che prevedono l'ergastolo, la pena finale può essere inferiore, qualora il giudice ritenga prevalenti eventuali circostanze attenuanti (es. vizio parziale di mente, provocazione, attenuanti generiche).

## **Sezione 5: Conclusioni e Raccomandazioni Operative**

### **5.1. Sintesi della Risposta al Quesito: Esistenza, Complessità e Limiti dei Precedenti**

In risposta al quesito iniziale, si può affermare con certezza che nell'ordinamento italiano esistono e sono stati perseguiti casi di omicidio del convivente commesso mediante omissione e sorretto da dolo eventuale, con applicazione delle relative aggravanti. La giurisprudenza ha elaborato un'architettura giuridica per affrontare tali fattispecie, sebbene essa rimanga complessa e, per alcuni aspetti, controversa.

I punti salienti emersi dall'analisi sono:

* **La posizione di garanzia del convivente:** È ormai un dato acquisito in giurisprudenza, fondato su un'interpretazione sostanziale dei doveri di solidarietà che scaturiscono dalla comunanza di vita, talvolta spingendosi fino a includere situazioni di mera ospitalità o di assunzione fattuale della gestione di un pericolo, come nel caso Vannini. Questa espansione, tuttavia, è criticata dalla dottrina per i suoi profili di frizione con il principio di legalità.
* **La prova del dolo eventuale:** Rimane la sfida probatoria più ardua. I giudici la superano attraverso un meticoloso processo inferenziale basato sugli "indicatori" della sentenza ThyssenKrupp, volti a dimostrare che l'agente ha consapevolmente accettato il rischio della morte del partner come prezzo per il perseguimento di un fine egoistico. I casi Pifferi e Vannini ne sono esempi emblematici, seppur con dinamiche fattuali diverse.
* **Il quadro sanzionatorio:** L'evoluzione legislativa, in particolare con la legge "Codice Rosso", ha colmato la lacuna normativa che escludeva il convivente dall'aggravante di cui all'art. 577 c.p., equiparando di fatto, ai fini sanzionatori, l'omicidio del convivente a quello del coniuge e aprendo la strada alla pena dell'ergastolo.

### **5.2. Prospettive Evolutive: Le Tensioni tra Tassatività e Giustizia Sostanziale**

Il tema in esame rimane un campo di forte tensione dialettica tra due esigenze fondamentali dell'ordinamento: da un lato, il rispetto del principio di legalità, tassatività e determinatezza della fattispecie penale, che impone di non punire se non in forza di una legge chiara e preesistente; dall'altro, la spinta verso una giustizia sostanziale, che mira a fornire una risposta sanzionatoria adeguata a fatti di particolare gravità e allarme sociale.3

Le sentenze come Vannini rappresentano l'apice di questa tendenza "sostanzialista" o "eticizzante", in cui i confini della responsabilità penale vengono dilatati per via interpretativa al fine di ricomprendere condotte percepite come intollerabili.36 Resta da vedere se questo modello si consoliderà o se, a seguito degli interventi legislativi che hanno rafforzato la tutela del convivente sul piano sanzionatorio, la giurisprudenza tornerà a un'interpretazione più formale e rigorosa delle fonti della posizione di garanzia, per non correre il rischio di trasformare il diritto penale in uno strumento di affermazione di principi morali anziché di applicazione della legge.

### **5.3. Indicazioni per l'Operatore del Diritto: Strategie di Analisi, Accusa e Difesa**

Dall'analisi condotta emergono precise indicazioni operative per i professionisti del diritto che si confrontano con queste fattispecie.

**Strategie per l'Accusa:**

* **Costruzione della Posizione di Garanzia:** È necessario fondare l'obbligo di garanzia su una base solida, valorizzando non solo la stabilità della convivenza, ma anche ogni elemento che dimostri una "presa in carico" della vittima o una gestione esclusiva della fonte di pericolo. La prova deve concentrarsi sulla dimostrazione che l'imputato ha di fatto assunto il ruolo di protettore.
* **Prova del Dolo Eventuale:** L'accusa deve costruire una narrazione coerente basata sugli indicatori sintomatici. È cruciale identificare e provare il "fine della condotta" omissiva (es. occultamento, desiderio di libertà), dimostrando come la morte della vittima fosse un rischio accettato in vista di tale obiettivo. La durata dell'omissione, la palese visibilità del pericolo e le condotte post-delictum (depistaggi, menzogne) sono elementi probatori fondamentali.
* **Contestazione delle Aggravanti:** È essenziale contestare sin da subito le aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p., provando meticolosamente i loro presupposti: l'esistenza di un contesto di maltrattamenti per la prima, e la stabilità della relazione affettiva e della convivenza per la seconda.

**Strategie per la Difesa:**

* **Contestazione della Posizione di Garanzia:** La difesa deve insistere su un'interpretazione rigorosa e formale delle fonti dell'obbligo di garanzia, eccependo la violazione del principio di tassatività e il divieto di analogia *in malam partem*, specialmente nei casi in cui la relazione non sia consolidata o la "presa in carico" sia ambigua.
* **Derubricazione a Colpa Cosciente:** La linea difensiva principale deve mirare a smontare la prova del dolo eventuale, sostenendo la qualificazione del fatto come colposo. Si dovrà argomentare che l'agente, pur avendo agito negligentemente, non ha mai "accettato" il rischio della morte, ma ha piuttosto sottovalutato il pericolo o sperato fino all'ultimo in un esito non infausto. Ogni elemento che indichi panico, confusione o un tentativo, seppur inadeguato, di soccorso, deve essere valorizzato.
* **Rilevanza della Soggezione Psicologica:** Nei casi di concorso omissivo in reati commessi dal partner, pur alla luce della sentenza n. 18832/2024, la difesa può ancora valorizzare una condizione di grave soggezione psicologica, non per escludere il dolo in automatico, ma per dimostrare che essa ha inciso sulla capacità dell'agente di rappresentarsi lucidamente la situazione e di compiere una scelta libera e consapevole, minando così alla base la prova di una "inerzia strategica".

#### Works cited

1. Codice penale - Bosetti & Gatti, accessed June 26, 2025, <https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm>
2. Corte di Cassazione - copia non ufficiale - Sistema Penale, accessed June 26, 2025, <https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1629011140_cassazione-27905-2021-caso-vannini-bis-ospitalita-posizione-garanzia-omicidio-omissivo-improprio.pdf>
3. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE - IRIS, accessed June 26, 2025, <https://iris.uniroma1.it/retrieve/8ff21933-cf8b-4ac2-b6a3-5fa5f60cdbc9/Carriero_ingerenz-theorie_2023.pdf>
4. commentario art. 40 c.2. c.p..pdf - e-Learning - UNIMIB, accessed June 26, 2025, <https://elearning.unimib.it/pluginfile.php/894541/mod_folder/content/0/commentario%20art.%2040%20c.2.%20c.p..pdf?forcedownload=1>
5. Il “caso Vannini”. Brevi note su azione, omissione e obblighi di garanzia., accessed June 26, 2025, <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=5d986076-af63-4e35-a900-36642d3ff44d&idarticolo=25977>
6. 1 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA CATTEDRA DI DIRITTO PENALE I PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIET, accessed June 26, 2025, <https://tesi.luiss.it/17015/1/115833_LUCENTE_GAETANA.pdf>
7. Codice Penale art. 572 - Maltrattamenti contro familiari e conviventi 1 - Ius Giuffrè, accessed June 26, 2025, <https://ius-giuffrefl-it.bibliopass.unito.it/dettaglio/5060550/art-572-maltrattamenti-contro-familiari-e-conviventi-1>
8. Lo strano caso dell'“azione colposa seguita da omissione dolosa ..., accessed June 26, 2025, <https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2020/11/Gargani_discrimen_DPU.pdf>
9. La Cassazione su caso Vannini: omicidio e omissione di soccorso | Sistema Penale | SP, accessed June 26, 2025, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-caso-vannini-sent-n-9049-2020-rapporti-tra-omicidio-mediante-omissione-e-omissione-di-soccorso>
10. I MALTRATTAMENTI - Studio Legale Jaccheri, accessed June 26, 2025, <https://www.studiolegalejaccheri.it/2019/10/31/i-maltrattamenti/>
11. 158283\_PITTIGLIO\_ROBERTA copia, accessed June 26, 2025, <https://tesi.luiss.it/35866/1/158283_PITTIGLIO_ROBERTA.pdf>
12. integra la fattispecie di omicidio volontario per dolo eventuale - Avvocato Penalista a Trapani, accessed June 26, 2025, <https://www.avvocatopenalista.org/visualizza/news/2015/sentenza/integra-la-fattispecie-di-omicidio-volontario-per-dolo-eventuale-la-condotta-tipica-posta-in-essere-da-un-soggetto-il-quale-aveva-sia-previsto-l-evento-morte-sia-accettato-la-sua-verificazione/9830>
13. Tra dolo eventuale e omicidio preterintenzionale. Una risposta della cassazione - Diritto.it, accessed June 26, 2025, <https://www.diritto.it/tra-dolo-eventuale-e-omicidio-preterintenzionale-una-risposta-della-cassazione/>
14. Il reato di maltrattamenti per omissione - Studio Legale Avv. Filippo Castellaneta, accessed June 26, 2025, <http://www.avvocatocastellaneta.it/articoli/reati-di-violenza-sessuale/il-reato-di-maltrattamenti-per-omissione-2>
15. Il silenzio colpevole del genitore: responsabilità per omissione nei reati di maltrattamenti e lesioni (Cass. Pen. n. 18832/2024), accessed June 26, 2025, <https://www.avvocatodelgiudice.com/sentenze-cassazione-penale/maltrattamenti-concorso-omissione-lesioni-personali>
16. DECISIONI DI FINE VITA ED AUSILIO AL SUICIDIO. Aggiornamento - Corte costituzionale, accessed June 26, 2025, <https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Comp_259_AGG_fine%20vita.pdf>
17. Sentenza Pifferi. C. Assise Milano | Sistema Penale | SP, accessed June 26, 2025, <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/caso-pifferi-testo-delle-motivazioni-della-sentenza-di-condanna-della-corte-dassise-di-milano>
18. Reati omissivi: quando il rapporto di ospitalità è posizione di garanzia - Un anno di sentenze, accessed June 26, 2025, <http://www.unannodisentenze.it/Reati-omissivi-ospitalita-posizione-di-garanzia>
19. La posizione di garanzia del medico: considerazioni giuridiche, deontologiche e bioetiche - IRIS, accessed June 26, 2025, <https://www.iris.unicampus.it/retrieve/8cb8547a-a92a-4619-96df-99dd07b866a9/DT_45_AnzilottiStefano.pdf>
20. Art. 575 codice penale - Omicidio - Brocardi.it, accessed June 26, 2025, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art575.html>
21. Art. 572 - c.p. - Maltrattamenti contro familiari o conviventi - Avvocato.it, accessed June 26, 2025, <https://www.avvocato.it/codice-penale-libro-secondo-titolo-xi-capo-iv-art572/>
22. Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi e i confini con la fattispecie di atti persecutori - La Magistratura, accessed June 26, 2025, <https://lamagistratura.it/wp-content/uploads/2024/07/salerno.pdf>
23. Maltrattamenti, oltre a condotte necessario il dolo unitario (Cass. 12196/19) - canestriniLex, accessed June 26, 2025, <https://canestrinilex.com/risorse/maltrattamenti-oltre-a-condotte-necessario-il-dolo-unitario-cass-1219619>
24. Anche l'omissione di cure da parte della badante integra il delitto, accessed June 26, 2025, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2145-anche-l-omissione-di-cure-da-parte-della-badante-integra-il-delitto-di-maltrattamenti-in-famiglia>
25. Allegato 1 La violenza intrafamiliare - Senato, accessed June 26, 2025, <https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/061/A.I.C.C.EF._Allegato_1_La_violenza_intrafamiliare.pdf>
26. Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all'articolo 572 – Maltrattamenti contro familiari e conviventi | Avvocato Penalista Catania - Davide Tutino, accessed June 26, 2025, <https://www.tutino.sicilia.it/cosa-significa-essere-indagato-accusato-per-il-reato-di-cui-allarticolo-572-maltrattamenti-contro-familiari-e-conviventi/>
27. LA GIUSTIZIA PENALE - Discrimen, accessed June 26, 2025, <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Ebook-Febbraio-2015.pdf>
28. Il dolo eventuale è compatibile con la circostanza aggravante della premeditazione - NJus.it, accessed June 26, 2025, <https://www.njus.it/pdf/schede/documento.php?id=271>
29. Il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.: struttura e casi pratici - Rivista AIAF, accessed June 26, 2025, <https://www.aiafrivista.it/delitto-maltrattamenti-famiglia-ex-art.-572-c.p>
30. La morte come conseguenza di altro delitto - Salvis Juribus, accessed June 26, 2025, <https://www.salvisjuribus.it/la-morte-come-conseguenza-di-altro-delitto/>
31. Codice Penale art. 572 - Maltrattamenti contro familiari e conviventi 1, accessed June 26, 2025, <https://ius-giuffrefl-it.bibliopass.unito.it/dettaglio/5060550/L_______20131015000000000000119>
32. Art. 577 codice penale - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo - Brocardi.it, accessed June 26, 2025, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art577.html>
33. Meno grave uccidere la convivente che la moglie - Master Lex, accessed June 26, 2025, <https://masterlex.it/meno-grave-uccidere-la-convivente-la-moglie/>
34. Art. 577 Omicidio volontario ed aggravanti - Ordine Avvocati Napoli, accessed June 26, 2025, <https://www.ordineavvocatinapoli.it/wp-content/uploads/2024/02/Corte-Costituzionale-n.-197-del-30.10.2023-Art.-577-Omicidio-volontario-ed-aggravanti.pdf>
35. Omicidi in famiglia e rilevanza delle attenuanti: interviene la Consulta - Diritto.it, accessed June 26, 2025, <https://www.diritto.it/omicidi-in-famiglia-rilevanza-attenuanti-consulta/>
36. Bioetica e diritto penale - Discrimen, accessed June 26, 2025, <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Canestrari-Bioetica-e-diritto-penale.pdf>